



COMUNE DI BADIA POLESINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 02-07-2019

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE L' EROGAZIONE DI BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio alle ore 18:00, presso , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Leopardi Alessandro il Consiglio Comunale.

Rossi Giovanni	P	Brenzan Cristian	P
Targa Valeria	P	Bonin Fabrizio	P
Giacometti Antonietta	A	Leopardi Alessandro	P
Segantin Stefano	P	Stroppa Gianni	A
Capuzzo Fabrizio	P	Toso Mauro	P
Barbieri Giulio	A	Casarotto Idana	P
Veronese Luca	A	Quaglia Sara	P
Mantovani Magda	P	Battista Giulia	A
Baldo Stefano	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariani Antonella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO CONCERNENTE
L' EROGAZIONE DI BENEFICI E
CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO
SOCIALE

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. ro 19 del 02.07.2019

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito e difficoltà sociali, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritto di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Con gli interventi descritti si intende favorire il processo di responsabilizzazione e integrazione delle persone, oltre che tutelare chi si trova in condizioni di fragilità, precarietà psico-fisica e non autosufficienza.

La concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche da parte del Comune di Badia Polesine sono disciplinati dal presente regolamento nell'ambito e nel rispetto della L. 328/2000 "Legge quadro in materia di assistenza".

La valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti, laddove non diversamente stabilito dal presente regolamento o da ulteriori norme speciali, viene operata ai sensi del DPCM 159/2013 tramite Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e relativa attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Non sono disciplinati dal presente regolamento tutti i contributi la cui istruttoria od erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono requisiti di accesso e modalità di concessione. Nei loro confronti gli interventi comunali vanno solo ad integrare un sistema più articolato di provvidenze promananti da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Di conseguenza l'eventuale intervento del Comune va sempre posto in relazione alle altre risorse attivate dal sistema in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della sua quantificazione.

Tutti gli interventi economici sono finalizzati al miglioramento delle condizioni personali secondo le risorse individuali, parentali e sociali di ognuno; non hanno però lo scopo di sostituirsi alle capacità della persona, per evitare forme di dipendenza assistenziale.

Sono erogati nel rispetto ed entro i limiti delle risorse disponibili nei capitoli di bilancio a ciò destinati e devono avere durata pre-definita. Se la situazione lo permette, l'erogazione del contributo economico può essere condizionata alla partecipazione attiva e diligente del cittadino ai percorsi di inserimento lavorativo previsti dal progetto partecipato.

Art. 2 Destinatari

I destinatari degli interventi economici di cui al regolamento sono tutte le persone regolarmente iscritte all'anagrafe della popolazione residente a Badia Polesine che si trovano in condizioni di disagio socio/economico. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale purchè in situazione di bisogno, tale da esigere interventi non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario e temporaneo, tenendo conto - per quanto possibile - delle disposizioni del presente regolamento. Sarà cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di

Art.2 Costituzione: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art.3 Costituzione: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali

Art.38:Costituzione: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale etc.

DPCM 159/2013 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della

difficoltà.

I destinatari degli interventi disciplinati dal presente regolamento non sono distinti dal punto di vista giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso. Sono pertanto destinatari del presente atto, sia i cittadini italiani residenti nel Comune che i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i cittadini di Stati diversi in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, purchè si trovino in condizioni di disagio e di rischio sociale. I cittadini non italiani (comunitari ed extra comunitari) non debbono essere stati destinatari di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale. Possono essere erogati interventi anche in favore di persone senza fissa dimora presenti sul territorio comunale, solo se urgenti e non differibili per legge.

In pendenza di un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità o mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, sono esclusi tutti gli interventi di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli destinati a soddisfare i bisogni primari di sopravvivenza. Ciò in considerazione del fatto che è obbligatorio chiedere per sé e per le persone sulle quali si esercita la potestà e la tutela l'iscrizione nell' anagrafe del Comune in cui si dimora abitualmente.

Gli interventi di cui al presente regolamento vengono riservati, in via prioritaria alle persone prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

Art. 3 Interventi

Il presente capo disciplina esclusivamente gli interventi socio-assistenziali di natura economica, siano essi in denaro che in natura, diretti o indiretti. Non sono pertanto considerati gli interventi che si concretizzano in prestazioni e servizi alla persona.

Le persone in età lavorativa e in particolare i nuclei familiari monoreddito sono indirizzati alle agenzie per l'impiego ed ai servizi di supporto destinati allo scopo.

Il quadro degli interventi economici promossi e realizzati dal servizio sociale del Comune di Badia Polesine si articola in :

- a) contributo straordinario: qualora venga rilevato dal Servizio Sociale del Comune un bisogno legato ad un evento critico non prevedibile, tale per cui sopraggiunga una difficoltà a poter adempiere alle normali condizioni di vita o una impossibilità temporanea della capacità di reddito che comprometta un dignitoso tenore di vita, può essere concesso un contributo economico straordinario.

Lo stato di bisogno che consente l'accesso al contributo è quello relativo alle situazioni di decesso improvviso, malattia invalidante, disoccupazione, carcerazione, abbandono da colui che rappresenta la fonte di sostentamento familiare, problemi inerenti ad esigenze abitative. Con la dizione contributo straordinario si intende -in generale- l'erogazione di una somma una tantum, per una emergenza affrontabile con un unico intervento economico.

- b) contributo ordinario temporaneo: qualora venga rilevato dal Servizio Sociale del Comune un bisogno legato a situazioni a rischio di marginalità in nuclei con minori, anziani non autosufficienti, disabili, persone adulte con gravi difficoltà nell'occupazione, può essere concesso un contributo ordinario temporaneo. Con tale dizione ci si riferisce all'erogazione di interventi per un periodo variabile da tre a sei mesi, eventualmente rinnovabili, previa valutazione dell'Assistente Sociale.

Ai beneficiari dei contributi economici concessi sulla base delle valutazioni del Servizio Sociale - che considerano bisogno, risorse e capacità della persona e della sua famiglia-,

può essere chiesto di realizzare azioni a corrispettivo sociale presso enti e associazioni del territorio. Tali azioni consistono in attività che comportano il coinvolgimento attivo del soggetto, finalizzate a rafforzare i legami sociali, a favorire le persone deboli e svantaggiate nella partecipazione alla vita sociale, a promuovere il patrimonio culturale ed ambientale della comunità. L'erogazione del contributo potrà essere interrotta in qualunque momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate o quando si rilevi l'instaurarsi di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.

L'accesso agli interventi economici di cui al presente capo viene considerato concorrente rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il suo nucleo familiare possano aver titolo. Di conseguenza prima di accedere agli interventi di natura economica, i Servizi Sociali comunali confrontano le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio. Gli interessati agli interventi sono pertanto chiamati ad attivarsi per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per beneficiare di eventuali o ulteriori contributi di assistenza comunali

In tutti i casi in cui sia erogato un contributo economico alla persona, la stessa deve fornire prova del buon uso della somma destinatale, fornendo su richiesta la documentazione specifica, quale la fattura quietanzata delle utenze domestiche pagate, scontrini, ricevute etc. comprovanti la spesa sostenuta.

c) agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali: l'intervento è utilizzabile solo nei casi di comprovata motivazione e può consistere nell'applicazione di una agevolazione tariffaria per la fruizione di servizi erogati alla collettività, in conformità a quanto previsto dagli specifici regolamenti. L'agevolazione dal pagamento si riferisce alla tariffa prevista per l'esercizio in cui è presentata la domanda, che può essere riproposta qualora persistano le condizioni.

Art. 4 Nucleo familiare del richiedente

Per nucleo familiare del richiedente s'intende quello disciplinato dagli artt. 3 e 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.; la quantificazione degli interventi verrà comunque posta in relazione alla capacità d'aiuto e alle risorse proprie della rete parentale.

Il Servizio Sociale del Comune, nell'ambito dell'istruttoria, dovrà accertare la volontà e la possibilità da parte dei parenti di far fronte - anche parzialmente - alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente, avendo riguardo nella predisposizione del piano di intervento, all'assunzione di specifiche responsabilità dettate dall'art. 433 del Codice Civile in tema di corresponsione degli alimenti.

I Servizi Sociali comunali aiuteranno i richiedenti nella compilazione della richiesta qualora questi fossero nell'impossibilità di farlo o manifestassero difficoltà.

Art. 5 Modalità di accesso

In conformità a quanto previsto dalla normativa, la porta di accesso all'erogazione di interventi di natura economica è costituita dal Servizio Sociale del Comune. Pertanto la richiesta per la concessione di interventi economici a qualsiasi titolo deve essere formulata per iscritto dall'interessato o da chi ne cura gli interessi su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali, previo colloquio con l'assistente sociale.

La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, compresa la natura, l'origine e l'entità del bisogno. Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali, si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione, ove ritenuto necessario. Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio la documentazione integrativa al Comune di precedente residenza.

La valutazione professionale del bisogno si basa sulla condizione personale del soggetto e del suo nucleo familiare e sul valore dell'indicatore Isee risultante dall'attestazione dell'Inps. Il valore riportato nell'attestazione non dà automaticamente diritto alle prestazioni, ma è condizione essenziale perché sia iniziato l'accertamento della condizione di indigenza, ossia dello stato di bisogno.

Il mutamento della situazione economica, sociale, personale o familiare che ha determinato l'accesso ai servizi comporta sempre una ridefinizione degli interventi e delle prestazioni, o l'eventuale cessazione dell'erogazione degli stessi.

Il piano di assistenza può essere definito in modo autonomo dal servizio sociale del Comune o adottato in collaborazione con altri servizi (CSM, Serd etc...).

L'assistente sociale, dopo aver valutato la volontà dell'utente ad intraprendere il percorso delineato, esprime il proprio parere opportunamente motivato circa l'erogazione della prestazione economica, per il tempo che ritiene congruo al superamento dello stato di bisogno. Tale parere, anche se negativo, è rivolto ad una commissione tecnica composta dall'assistente sociale stessa, dal responsabile del settore e da un istruttore amministrativo dei servizi sociali con il compito di valutare la richiesta, di verificare gli stanziamenti di bilancio e, in caso di esito positivo, di autorizzare l'erogazione delle prestazioni previste mediante apposita determinazione dirigenziale adottata dal responsabile del settore.

Art. 6 PRIORITA' DI INTERVENTO

Avranno priorità di intervento assistenziale, secondo l'accertata condizione di grave difficoltà socio economica, abitativa, lavorativa prevista dal presente regolamento:

- le persone dichiarate inabili al lavoro, come da certificazione presentata, e privi di rete familiare significativa;
- i nuclei familiari con figli minori con progetti di tutela dei servizi socio sanitari;
- i nuclei mono parentali con figli minori, con rete familiare fragile e in accertata difficoltà;
- gli anziani ultra sessantacinquenni con reddito insufficiente e privi di familiari civilmente obbligati;
- le persone fragili in situazione di grave marginalità già in carico al Servizio Sociale comunale;
- le persone in carico ad altri servizi specialistici, con progetti di riabilitazione o reinserimento sociale.

Resta inteso che la Giunta Comunale di fronte ad eventi di natura calamitosa o comunque

di carattere eccezionale potrà deliberare interventi economici a favore di singoli o nuclei in deroga alle disposizioni presenti nel regolamento.

Costituiscono motivi di esclusione dall'accesso agli interventi economici di assistenza sociale:

- la mancata o incompleta presentazione della documentazione o la mancata autorizzazione, da parte del soggetto richiedente l'intervento, ad acquisire tale documentazione presso gli enti preposti, al fine di consentire la valutazione da parte del Servizio Sociale prevista dal presente regolamento;
- il rifiuto, da parte dei soggetti interessati, di condividere con i Servizi Sociali il percorso di aiuto e il mancato rispetto, da parte degli stessi soggetti, degli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza", con particolare riferimento a:

- a) rifiuto di offerte di lavoro;
- b) cessazione volontaria di una attività lavorativa in assenza di giustificato motivo;
- c) assunzione di comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
- d) rifiuto rispetto alla richiesta di coinvolgimento di eventuali familiari e/o parenti (con particolare riferimento ai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.), in assenza di giustificato motivo.

Art. 7 Contributi economici finalizzati all'integrazione della retta di inserimento in strutture residenziali.

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali e semi-residenziali si intende un intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di adulti e anziani per i quali l'Unità Valutativa Multi Disciplinare abbia definito un progetto di intervento compatibile con una scelta di residenzialità, assegnato al richiedente come contributo alla persona e liquidato direttamente alla struttura ospitante.

Costituisce requisito essenziale di accesso l'ultima residenza anagrafica nel Comune di Badia Polesine ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 8.11.2000 n. 328 e della legge regionale 3.2.1996 n. 5 e successive modificazioni; inoltre, laddove possibile, è necessaria l'autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente UVMD e l'eventuale rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'azienda Ulss.

In tutti i casi in cui l'utente non è in grado di pagare integralmente la retta alberghiera, può richiedere l'integrazione comunale nel pagamento della retta, presentando l'Isee a corredo della domanda.

La verifica della capacità degli utenti ad effettuare il pagamento completo della retta alberghiera si fa confrontando la retta mensile con il reddito dell'utente, a cui si sottrae la quota mensile che rimane nella sua disponibilità per le piccole spese personali. Inoltre, qualora il reddito personale non sia sufficiente, prima di riconoscere la prestazione sociale agevolata, si valuta la possibilità di contribuzione dei familiari.

Infatti l'intervento economico del Comune mantiene un carattere di sussidiarietà, in quanto gli oneri del ricovero gravano innanzi tutto sull'assistito e su coloro che eventualmente abbiano un impegno al riguardo, in quanto resisi garanti della spesa. Inoltre, nel caso in cui il ricoverato presso la struttura residenziale abbia esaurito le proprie disponibilità liquide ma disponga di un patrimonio immobiliare, il Comune non avrà alcun onere di contribuzione per le rette insolute, spettando alla struttura stessa intraprendere le iniziative volte al soddisfacimento dei propri crediti.

Qualora non sia possibile per il richiedente disporre nell'immediato del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare senza che questo gli arrechi grave danno economico, l'intervento comunale eventualmente concesso, rappresenta solo una anticipazione e appena

possibile ne deve conseguire il relativo rimborso. Il beneficiario o altro soggetto legittimato è invitato a sottoscrivere una dichiarazione privata del riconoscimento del debito, redatta nelle forme di legge, atta a garantire all'Ente il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito. La suddetta scrittura sarà soggetta a registrazione esclusivamente in caso d'uso e le relative spese graveranno sulla parte che con il proprio comportamento inadempiente ne avrà reso necessaria la registrazione medesima.

Art.8 Misura e limite dell' intervento integrativo comunale

1) Accedono alla valutazione gli utenti con valore Isee inferiore al limite stabilito con delibera di Giunta Comunale: per l' anno 2019 detto valore - soglia è stabilito in euro 20.000,00; per gli anni successivi, ove la Giunta Comunale non assuma diverse determinazioni, resta fermo il valore stabilito per l' anno precedente.

La misura dell' intervento economico integrativo è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera della struttura residenziale presso la quale è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell' utente, così come di seguito quantificata:

a) la quota di compartecipazione a carico dell' utente è determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile.

La **quota fissa** è il valore della quota da corrispondere in ragione dei livelli di disabilità/non autosufficienza di cui all' allegato 3 del DPCM 159/2013. Per l' anno 2019 detto valore è stabilito nel prospetto di seguito indicato; per gli anni successivi, laddove la Giunta non assuma diverse determinazioni, resta fermo il valore stabilito per l' anno precedente.

<u>TIPOLOGIA DI UTENZA</u>	<u>VALORE QUOTA FISSA GIORNALIERA</u>
Disabile medio	euro 10,00 al giorno
Disabile grave	euro 15,00 al giorno
Non autosufficiente	euro 19,00 al giorno

La **quota variabile** corrisponde ad una percentuale della retta, calcolata in base all' Isee del beneficiario, determinata secondo i seguenti criteri:

<u>VALORE ISEE</u>	<u>% DI COMPARTECIPAZIONE UTENTE</u>
Uguale o superiore al limite di cui al comma 1	100% (compartecipaz. totale dell' utente)
Uguale o inferiore alla metà del limite di cui al comma 1	0% (nessuna compartecipazione)
Compreso tra i valori sopra indicati	compartecipazione dell' utente in misura direttamente proporzionale

b) come **ulteriore criterio correttivo** di calcolo, la quota giornaliera di cui al punto a) viene così rideterminata:

“a partire da un patrimonio disponibile minimo, il contributo comunale diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari (in senso allargato come previsto dal DPCM 159/2013) titolari di un patrimonio disponibile massimo”.

Detti limiti vengono stabiliti annualmente dall'amministrazione. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno tenuti a pagare la retta intera.

Per l' anno 2019 il valore del patrimonio disponibile minimo è stabilito in euro 2.500 ed il valore del patrimonio disponibile massimo è stabilito in euro 20.000,00. Per gli anni successivi, ove la Giunta Comunale non assuma diverse determinazioni, restano fermi i valori stabiliti per l' anno precedente.

Per patrimonio disponibile ai fini del presente regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, al netto dell' eventuale mutuo residuo, con esclusione dell' abitazione principale di residenza solo se:

- utilizzata a tal fine da uno dei componenti il nucleo familiare come anagraficamente costituito almeno dodici mesi prima della data dell' istanza per il contributo in oggetto , ovvero dalla data di ricovero in struttura, qualora essa sia antecedente alla data di presentazione della domanda;
- inutilizzabile, a fronte di condizioni di accertata inagibilità.

Qualora dovessero rilevarsi o subentrare risorse del beneficiario non inserite nell' Isee, le stesse dovranno essere utilizzate per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all' amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato. Quanto sopra, anche in caso di riscossione di arretrati previdenziali e assistenziali

In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell' art. 6 comma 2 del DPCM n. 159/2013, l' Isee è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all' allegato 2 comma 1 del DPCM n. 159/2013. La componente non è calcolata:

1. quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all' allegato 3 del DPCM n. 159/2013;
2. quando risulti accertata in sede giurisdizionale o della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l' estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici. (*)

Il Comune può riconoscere al richiedente un importo forfetario per le piccole spese personali secondo gli usi correnti; le somme lasciate alla disponibilità della persona debbono essere utilizzate unicamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate rilevate successivamente al decesso debbono essere comunicate dagli eredi o dalla direzione della struttura ospitante ai competenti uffici comunali onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall' ente.

(*) la condizione di estraneità può essere documentata attraverso:
copia della querela di parte, ovvero copia di denunce o procedimenti relativi a maltrattamenti perpetrati dal figlio nei confronti del genitore o viceversa dal genitore nei confronti del figlio, corredato da provvedimento di condanna adottato dal giudice competente.

Art. 9 Obblighi di comunicazione

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati dal regolamento sono tenuti a comunicare entro un termine massimo di trenta giorni tutte le variazioni delle situazioni che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica, contestualmente alla presa in carico, con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione.

Art. 10 Contributi ad enti ed associazioni di volontariato che prestano servizio socio assistenziale

Contributi economici possono essere riconosciuti dal Comune di Badia Polesine anche ad enti e associazioni di volontariato che collaborano, con la loro opera, con i servizi sociali comunali. Il contributo deve essere legato ad una progettualità condivisa e presuppone una rendicontazione finale.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti gli interventi e i servizi oggetto del presente regolamento avvengono nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che regolano la tutela della riservatezza. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione agli interventi previsti dal presente regolamento. Oltre che a tale scopo i dati sono trattati eventualmente anche ai fini di statistica, di ricerca e di studio.

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili e o giudiziari è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, s.m.e i. e al regolamento UE 679/2016

I dati concernenti l'erogazione di prestazioni sociali vengono inoltre inseriti nel casellario dell'assistenza di cui al D.M. 16.11.2014 n. 206.

Art. 12 Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 13 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.